

CONVENZIONE PROGETTO 10.6.6B FSEPON-TO-2019-4

TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

"WE WORK WE LEARN"

Prot. 4954 del 09/08/2019

Progetto 10.6.6B FSEPON-TO-2019-4

CUP G38H18000320007

I.P. "GUGLIELMO MARCONI" con sede in PRATO Via GALCIANESE, 20 codice fiscale 84034030480 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Sig. TIZIANO PIERUCCI nato a PISTOIA il 29/09/1956 codice fiscale PRCTZN56P29G713A;

E

ORACLE GLOBE LTD con sede legale in Londra: The Grove 69, -Ealing London W5 5LL (Regno Unito) codice fiscale/IVA 320932430 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. Marchese Marco nato a Caltagirone (CT) il 29/06/1977

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
- l'istituto ha predisposto un progetto denominato "WE WORK WE LEARN" approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto
- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la lettera di autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID/14672 ha autorizzato il progetto dal titolo " WE WORK WE LEARN" – codice 10.6.6B-FSEPON-TO-2019-4 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 56.355,00;
- che l'azienda ha fornito la propria disponibilità a realizzare a Londra e Galles presso aziende convenzionate il percorso alternanza
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs 9 Aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene quanto segue

Art. 1.

Il soggetto ospitante, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le strutture partner n° 15 soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta di I.P. "GUGLIELMO MARCONI, di seguito indicata/o anche come il "istituzione scolastica".

Art. 2.

- 2.1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
- 2.2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
- 2.3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
- 2.4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
- 2.5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
- 2.6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

3.1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

3.2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3.3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

- 4.1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

5.1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

5.2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia;
- il soggetto ospitante si impegna con la presente a fornire al tirocinante i D.P.I. di completamente ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività nella propria azienda, ovvero a richiederli espressamente ed in anticipo rispetto al periodo di tirocinio al tirocinante/soggetto promotore;
- il soggetto ospitante dichiara di aver adempiuto a tutti gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e rilascia liberatoria al soggetto promotore con la presente;
- il soggetto ospitante dichiara di aver preso in considerazione eventuali rischi a carico dei lavoratori e dei beneficiari del percorso nel documento valutazione rischi

Art. 6

6.1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) fornire e prevedere un'adeguata assistenza sanitaria in caso di necessità;
- d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- e) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- f) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.

Art. 7

7.1. La presente convenzione decorre dalla data fino all'espletamento dell'esperienza definita dal programma organizzato dal soggetto ospitante.

7.2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Prato, il 09/08//2019

**Struttura Ospitante
Rappresentante Legale**

ORACLE GLOBE LTD
 69 THE GROVE
 W5 3LL LONDON





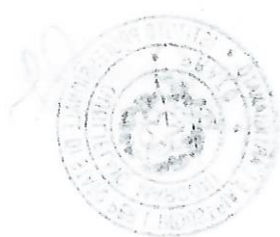
DECLARATION OF INDEPENDENCE

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4



DECLARATION OF INDEPENDENCE